

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
12933	AMCO SPA	a) sospensione delle quote capitale delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto; per tutta la durata della sospensione, il Mutuatario si obbliga a corrispondere alla Banca, sul capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione, gli interessi nella misura prevista al momento della sospensione.	a) In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del p.c., con attualità dello stato di disoccupazione; c) In tutti i casi di dimissioni per giusta causa; d) In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo; e) In caso di morte del mutuatario; f) In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; g) In caso di riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo; h) In caso di lavoratori autonomi e professionisti che autocertifichino ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, titolari di mutuo per l'acquisto della "prima casa"
03265	BANCA PROMOS SPA	sospensione pagamento quota capitale delle rate di mutuo fino ad un massimo di 12 mesi; allungamento durata residua del finanziamento	cessazione rapporto di lavoro subordinato; morte del mutuatario; insorgenza condizioni di non autosufficienza
08154	BANCA 2021 - Credito Cooperativo del Cilento, Vallo di Diano e Lucania - Società Cooperativa	sospensione del pagamento delle rate di mutuo	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; c) sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 90 gg d) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; e) morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08982	BANCA ADRIA COLLI EUGANEI - Credito Cooperativo Societa' Coop.	sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui per 12 mesi con allungamento per lo stesso periodo del piano di ammortamento.	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa. La morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza. Sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del credito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).
05036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA	sospensione quota capitale per un periodo di 12 mesi; sospensione integrale del mutuo con conseguente traslazione delle rate scadute ed impagate, per un periodo massimo pari alla durata originaria del mutuo	perdita del posto di lavoro; grave malattia del /dei mutuatario/i.
08450	BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU'	sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi, allungamento durata mutuo fino a 24 mesi	perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del mutuatario
08922	BANCA ALTA TOSCANA Credito Cooperativo s.c.	sospensione della quota capitale con traslazione del piano di ammortamento per massimo 12 mesi	decesso del cointestatario; malattia come evento di non autosufficienza che provochi handicap grave o invalidità civile (80- 100%).
08452	BANCA ANNIA - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VENEZIA, PADOVA E ROVIGO	sospensione delle rate mutuo, per quota capitale e interessi, per massimo 12 mesi, una o più volte, e contestuale allungamento della durata del mutuo.	cessazione rapporto di lavoro subordinato ed eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, per limiti di età con diritto a pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave (art. 3 comma3 l. 5 feb.1992 n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
05787.7	BANCA APULIA S.p.A. - GRUPPO INTESA SANPAOLO	Sostenimento spese impreviste; teeporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare	Sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread
08810	BANCA BCC DI SAN GIOVANNI ROTONDO	sospensione pagamento per la sola quota capitale fino a di 12 mesi, allungamento durata mutuo fino a 60 mesi	perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del mutuatario
08425	BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
03047	BANCA CAPASSO ANTONIO SPA	sospensione del pagamento della sola quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi, per un massimo di 3 volte nell'arco temporale della durata del mutuo	perdita del lavoro; grave infortunio, malattia
06305	BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A	_____	_____

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
07075	Banca Centro Credito Cooperativo Toscana-Umbria	sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi richiedibile per 2 volte nel periodo di ammortamento (periodo massimo di <u>sospensione n. 24 mesi</u>)	perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o invalidante del mutuatario, del coniuge o dei figli
08509	BANCA CENTRO EMILIA - Credito Cooperativo Italiano	sospensione del pagamento delle rate (quota capitale e interessi) per un periodo massimo di 6 mesi; sospensione del pagamento della quota capitale delle rate per un periodo massimo di 12 mesi.	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
08324	BANCA CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO	sospensione pagamento quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi, rimodulazione con eventuale allungamento piano di rimborso, concedibili ogni qual volta si verifichi l'evento	a) cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg; morte componente nucleo familiare o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; b) sospensione dell'attività lavorativa, da parte dei titolari d'impresa per cause legate all'emergenza epidemologica da COVID-19
07057	BANCA CREDIVENETO CREDITO COOPERATIVO	misura sospensiva della rata del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi	intervenuta cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, prima della sua naturale scadenza; decesso od insorgenza di patologie che provochino handicap grave od invalidità civile superiore all'80%
07076	BANCA CREMASCA E MANTOVANA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.	_____	_____
08456	BANCA DEI SIBILLINI-CREDITO COOPERATIVO DI CASAVECCHIA	_____	_____
07091	BANCA DEL CATANZARESE credito cooperativo	sospensione temporanea dei pagamenti rata	perdita posto di lavoro
03124	BANCA DEL FUCINO	sospensione del pagamento della rata mutuo per un periodo massimo di 12 mesi	perdita posto di lavoro, malattia invalidante, morte del mutuatario
08474-9	BANCA DEL PICENO	sospensione pagamento quota capitale 12 mesi con rimodulazione piano di ammortamento	perdita posto di lavoro o forte riduzione del reddito, gravi motivi di salute
03048	BANCA DEL PIEMONTE	sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui.	In caso di difficoltà economica dei titolari - morte o non autosufficienza di un familiare, perdita di lavoro, temporanea difficoltà per diminuzione del reddito familiare
08735	BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA	_____	_____
08590.2	BANCA DEL VENETO CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP	sospensione pagamento quota capitale o intera rata con rimodulazione del piano di rimborso	cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte, riconoscimento di handicap o invalidità civile non inferiore all'80%; situazioni di difficoltà economiche in generale per le quali la banca ritiene di concedere alla parte mutuataria la sospensione della sola quota capitale o dell'intera rata.
07084	BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO Società Cooperativa	_____	_____
08515	BANCA DELLA VALSASSINA CRED. COOP. S.C.	sospensione della rata in quota capitale per un massimo di 18 mesi; rimodulazione con allungamento del piano di ammortamento	morte o infortunio / malattia grave o comunque insorgenza di condizioni di non autosufficienza; perdita del posto di lavoro

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
07056	BANCA DELL'ALTA MURGIA	sospensione del pagamento della quota capitale, sospensione del pagamento della rata per un periodo massimo di 12 mesi, possibilità di prorogare la scadenza originaria del finanziamento	malattie gravi, infortuni, perdita perdita di lavoro, perdita del reddito del mutuatario e/o dei suoi familiari conviventi; decesso di uno degli intestatari del mutuo; riduzione dell'orario di lavoro; misure straordinarie relative al rapporto di lavoro
08399	BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO – SOCIETA' COOPERATIVA	sospensione pagamento rate mutuo per l'intera rata, solo quota capitale, senza posticipo scadenza	mutuatario posto in cassa integrazione, iscritto alle liste di mobilità, licenziato
08086	BANCA DI ANCONA E FALCONARA MARITTIMA CREDITO COOPERATIVO Soc. Coop.	sospensione del pagamento delle rate	Perdita dell'impiego
07101	BANCA DI ANDRIA DI CREDITO COOPERATIVO	sospensione del pagamento delle rate di 6/12 mesi	caso morte di uno dei mutuatari; perdita dell'impegno/lavoro
08883	BANCA DI BOLOGNA Credito Cooperativo Soc. Coop.	_____	_____
08439	BANCA DI CARAGLIO DEL CUNEESE E DELLA RIVIERA DEI FIORI	sospensione della quota capitale fino a massimo 12 mesi	morte, malattia invalidante o condizioni di non autosufficienza del mutuatario; perdita del contratto di lavoro.
08487	BANCA DI CHERASCO CREDITO COOPERATIVO	sospensione sola componente capitale massimo 12 mesi	perdita del posto di lavoro da parte del mutuatario, decesso di uno degli intestatari del mutuo
05484	BANCA DI CIVIDALE S.p.A. in forma abbrev. CiviBank S.p.A	sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi, allungamento della durata del mutuo fino a 5 anni	perdita del posto di lavoro dipendente o parasubordinato con assenza di un nuovo posto di lavoro, morte malattia grave o sopraggiunta non autosufficienza di un componente del nucleo familiare
08952	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "G.TONIOLO" DI SAN CATALDO	_____	_____
08979	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO "SAN MICHELE" di CALTANISSETTA e PIETRAPERZIA	sospensione pagamento della rata per 12 mesi	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo o dimissioni non per giusta causa; morte dei mutuatari. riconoscimento invalidità civile non inferiore all'80%
08434	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE	sospensione al pagamento delle rate fino ad un massimo di 12 mesi	gravi e documentati motivi di natura personale
07108	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGRIGENTINO	sospensione delle rate del mutuo ai sensi del Decreto Legge 2 marzo 2020 "Cura Italia"	emergenza epidemiologica da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto Legge 2 marzo 2020
08575	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO	_____	_____
08597	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BASILICATA CREDITO COOPERATIVO DI LAURENZANA E COMUNI LUCANI	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi; sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del contratto	cessazione del rapporto di lavoro subordinato morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08940	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BERGAMASCA E OROBICA S.C.	sospensione pagamento rate del mutuo per un determinato periodo	perdita del posto di lavoro da parte del mutuatario, gravi problemi di salute interessanti il mutuatario cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei mutuatari, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore al 80%.
08329	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO BRIANZA E LAGHI - SOC. COOP.	sospensione per massimo 12 mesi, per una sola volta, del pagamento della quota capitale delle rate, sospensione totale per un massimo di 18 mesi	perdita di lavoro, morte o infortunio grave.
08378	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO - Cassa Rurale ed Artigiana Soc. Coop.	sospensione del piano finanziario per 12 mesi	perdita di occupazione - del posto di lavoro; grave malattia invalidante
08716	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CENTRO LAZIO	sospensione solo quota capitale per un periodo massimo di 12 mesi con o senza allungamento del del piano; sospensione intera rata (capitale + interessi) per un periodo massimo di 12 mesi con o senza allungamento del piano;	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo almeno di 30gg, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, c.d. ammortizzatori sociali in deroga nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà, altre misure di sostegno del reddito); morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
08988	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI TERRA DI BARI	sospensione delle rate di mutuo, per capitale e interessi, per massimo 12 mesi, una o più volte e contestuale allungamento della durata del mutuo	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; b) di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; c) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; d) morte o riconoscimento di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 5 feb 1992 n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento
07078	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI CASTELLI E DEGLI IBLEI	sospensione rate mutui (quota capitale e/o interessi) rinegoziazione termini contrattuali (vaziazione periodica rate e/o rata a importo fisso per massimo 12 mesi)	sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni cessazione rapporto lavoro per risoluzione consensuale, per limiti di età con pensione di vecchiaia/anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni non per giusta causa, morte o gravi motivi di salute

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
07092	Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo	Sospensione pagamento intera rata di mutuo o sola quota capitale; Allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	Morte, insorgenza di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare, perdita del lavoro, temporanea difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08951	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COLLI ALBANI S.C.	sospensione della quota capitale fino a 12 mesi, sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficiario o risoluzione del contratto.	cessazione del rapporto subordinato, morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
08437	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO Soc. Coop.	Sospensione fino ad un massimo di 12 mesi delle rate di mutuo, le modalità di sospensione sono le seguenti: - sospensione della sola quota capitale senza allungamento della durata del mutuo; - per tutta la durata della sospensione, il Mutuatario si obbliga a corrispondere alla Banca, sul capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione, gli interessi nella misura prevista nel contratto di mutuo originario; - il pagamento delle predette rate di interessi dovrà avvenire con le modalità pattuite nel contratto di mutuo. Al termine del periodo di sospensione, l'importo di ogni singola rata verrà ricalcolato al tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di mutuo, in modo che la durata complessiva del mutuo non subisca variazioni.	a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione. b) Cessazione di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione. c) morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento (solo se non è stata stipulata una polizza caso morte o invalidità, come ad esempio la polizza "mutuo assicurato" offerta dalla banca). Altre condizioni: - il mutuo non presenta ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi al momento di presentazione della domanda da parte del mutuatario; - per il mutuo non è intervenuta la decadenza del beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto; - non è stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato Il mutuo è in ammortamento da almeno un anno; - non è stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi, che determinano l'avvio alla sospensione, previsti nei sottoindicati punti: a,b,c. Gli eventi di cui ai punti a), b) e c) devono essere supportati dalla seguente documentazione: a) lettera di cessazione del rapporto di lavoro con indicazione delle motivazioni b) lettera di cessazione del rapporto di lavoro con indicazione delle motivazioni c) certificato di morte o certificato del grado di invalidità e comunque ogni altro documento ritenuto idoneo

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08595	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL CROTONESE - CREDITO COOPERATIVO	sospensione pagamento quota capitale o intera rata fino ad un massimo di 12 mesi	perdita del lavoro, gravi problemi di salute
8700/7	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL METAURO SC	sospensione della quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi	perdita del posto di lavoro che comporti una riduzione della capacità reddituale del 50% in capo a uno o entrambi i mutuatari; decesso o grave malattia che determini condizioni di non autosufficienza di uno o entrambi i mutuatari
08787	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA	sospensione della quota capitale fino ad un massimo di 18 mesi, sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento di presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi sull'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio del termine o risoluzione del contratto.	a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione. b) Cessazione di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione. c) ingresso in CIG/CIGS (solo se non è stata stipulata una polizza a copertura del rischio che si verifichi tale evento) d) morte o riconoscimento di handicap grave ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento (solo se non è stata stipulata una polizza a copertura del rischio che si verifichino tali eventi).
08462	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE Soc. Coop.	sospensione intera rata per un periodo massimo di 12 mesi	a) perdita del posto di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) malattia invalidante, invalidità permanente da infortunio, morte del mutuatario.
08189	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA VALLE DEL TRIGNO	_____	_____
07086	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ADRIATICO TERAMANO	sospensione pagamento rate mutuo max 12 mesi;	documentata difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo.
08514	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO S.C.R.L.	Moratoria anche totale per un numero massimo di 18 rate mensili, con conseguente allungamento della durata del piano di ammortamento per il numero di mesi della moratoria	Perdita di lavoro da parte di almeno uno dei mutuatari; Significativa variazione del contratto di lavoro da parte di almeno uno dei mutuatari (ad esempio riduzione del numero di ore lavorative; Gravi motivi familiari (morte, invalidità permanente, malattia che necessita di lungo periodo di cure da parte di uno dei componenti il nucleo familiare;
08530.8	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL CANAVESE Soc. Coop.	_____	_____
08338	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI	_____	_____

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08344	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ANAGNI	sospensione in linea capitale massimo 12 mesi	perdita posto di lavoro; decesso di uno degli intestatari.
08354	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AVETRANA	_____	_____
07012	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARI		
08374	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA	_____	_____
08149	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BASCIANO	sospensione in linea capitale massimo 12 mesi	perdita posto di lavoro (con esclusione delle dimissioni volontarie)
08381	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BELLEGRA	_____	_____
08692.6	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA		
07066	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUCCINO E DEI COMUNI CILENTANI	sospensione del pagamento delle rate del mutuo con pagamento dei soli interessi; allungamento della durata del mutuo.	perdita o sospensione del posto di lavoro; grave malattia di un componente del nucleo familiare.
08404	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE S.C.	_____	_____
08606	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CANOSA - LOCONIA	a) sospensione delle rate mutuo per la sola quota capitale e interessi o per capitale e interessi, per una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi, con contestuale allungamento della durata del mutuo; b) rinegoziazione del mutuo nella durata o tasso di interesse.	a) perdita del posto di lavoro o riduzione della capacità reddituale del 30% in capo al mutuatario, morte o grave malattia del mutuatario; b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, altre documentate situazioni di temporanea difficoltà.
08431	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAPACCIO PAESTUM E SERINO	sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi.	Perdita del lavoro subordinato a tempo indeterminato
08441	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARAVAGGIO	_____	_____
08461	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO CARDUCCI	_____	_____
08473	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CASTIGLIONE M.R. E PIANELLA S.C.P.A.R.L.	sospensione pagamento quota capitale mesi 12.	perdita del posto di lavoro, morte del mutuatario.
08492	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CITTANOVA	sospensione pagamento delle rate per mesi 12.	perdita del posto di lavoro del/i mutuatario/i, malattia che determina la temporanea sospensione dal lavoro del/i mutuatario/i.
08491	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CIVITANOVA MARCHE E MONTECOSARO	sospensione pagamento fino ad un massimo di 12 mesi delle rate del mutuo; al di fuori delle ipotesi sopra indicate, è comunque facoltà della Banca concedere autonomamente la sospensione del pagamento per il periodo sopra indicato	perdita del posto di lavoro con presentazione della lettera di licenziamento; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza con presentazione del certificato di morte o certificato medico attestante lo stato di malattia.
08532	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOBERDO' E SAVOGNA S.C.	_____	_____
08744	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI DOVERA E POSTINO Soc. Coop.	Sospensione pagamento quota capitale per 12 mesi; rimodulazione piano di ammortamento con allungamento piano di rimborso	Cessazione rapporto di lavoro; morte, handicap o invalidità civile non inferiore all'80%

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08519	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FANO	sospensione fino ad un massimo di 12 mesi	perdita del rapporto di lavoro; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
08618	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEZZENO (Como)	_____	_____
08607	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO	_____	_____
08688	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARINA DI GINOSA	sospensione dei pagamenti delle rate mutui prima casa	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; c) sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg d) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; e) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%; f) per gli autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato relativo all'ultimo trimestre 2019 superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
07094	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MASSAFRA	sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo per la durata massima di mesi 12; allungamento della durata del mutuo	cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3 del c.p.c., ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.; morte del mutuatario ed altre situazioni di temporanea difficoltà connesse a gravi e documentati motivi che incidono negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare
08453.3	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MILANO - Società Cooperativa	sospensione delle rate in quota capitale per un massimo di 18 mesi; rimodulazione con allungamento del piano di rimborso	perdita del posto di lavoro/riduzione del lavoro; comprovata difficoltà derivante da problemi di salute ed eventi straordinari.
08126	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE	sospensione delle rate di mutuo, per la sola quota capitale, per un periodo massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte del finanziato; riconoscimento di handicap grave; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08693	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI NETTUNO S.C.	sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 18 mesi con contestuale proroga dell'ammortamento per lo stesso periodo (esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 gg consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio del termine o risoluzione del contratto); rimodulazione con allungamento del piano di ammortamento.	cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; ingresso in CIG/CIGS (non deve essere stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino tali eventi); mote o riconoscimento di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalidità civile non inferiore all'80% (non deve essere stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino tali eventi)
08708	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPA CANDIDA	sospensione del pagamento delle rate del mutuo, con opzione di scelta tra sospensione intera rata o solo quota capitale, per un periodo pari a massimo 18 mesi fruibili in non più di due periodi	1) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; 2) Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione; 3) Morte del mutuatario; e) riconoscimento di grave handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
08704	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA E MORRO D'ALBA	_____	_____
08705	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTRA VETERE	_____	_____
08706	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OSTUNI	sospensione pagamento rate di mutuo	caso morte di uno dei mutuatari; perdita/sospensione del lavoro - riduzione dell'orario di lavoro - riduzione del fatturato
08713	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PACHINO	sospensione pagamento rate di mutuo allungamento durata mutuo fino a 24 mesi	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; b) sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 90 gg c) cessazione del rapporti di lavoro subordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; d) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08731	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PERGOLA SOC. COOP.	Sospensione della sola quota capitale per un periodo massimo di 18 mesi ed applicazione al debito residuo del tasso contrattuale maggiorato di 50 bp, per maggiori oneri conseguenti alla concessione di misure di forbereance; Sospensione dell'ammortamento per quota interessi e quota capitale per un periodo massimo di 18 mesi ed applicazione al debito residuo del tasso contrattuale maggiorato di 50 bp, per maggiori oneri conseguenti alla concessione di misure di forbereance; Allungamento periodo ammortamento pari al 100% della durata residua ed applicazione al debito residuo del tasso contrattuale maggiorato di 50 bp, per maggiori oneri conseguenti alla concessione di misure di forbereance. In ogni caso il periodo di allungamento non sarà superiore a 60 mesi	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissione del lavoratore non per giusta causa; Cessazione di rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n.3, del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
08753	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE BALDI	sospensione quota capitale del mutuo fino a 12 mesi, con allungamento del piano di ammortamento richiedibile per due volte nel periodo di ammortamento; rinegoziazione della durata residua del mutuo fino a un massimo di 60 mesi.	perdita del lavoro e/o riduzione dell'orario di lavoro a seguito di misure straordinarie da parte del mutuatario; gravi motivi di salute a carico del nucleo familiare
08736	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE	_____	_____
08765	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO	sospensione del pagamento delle rate per 2 anni, possibilità di allungare il piano di mutuo fino ad un massimo di 30 anni (in caso di durata iniziale inferiore a 30 anni)	perdita del lavoro o forte riduzione del reddito; gravi motivi di salute
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi, sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del contratto	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
08778	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RONCIGLIONE	_____	_____

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08997	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARCO DEI CAVOTI E DEL SANNIO CALVI	riduzione dell'importo della rata con la possibilità di chiedere la proroga della scadenza originaria del finanziamento o il versamento integrativo parziale in conto capitale, fatte salve le modifiche derivanti dall'oscillazione del tasso, con conseguente riduzione dell'importo della rata. riduzione della durata del mutuo, con la possibilità di chiedere l'aumento dell'importo della rata o il versamento integrativo parziale in conto capitale, fatte salve le modifiche derivanti dall'oscillazione del tasso. sospensione del pagamento della rata per un periodo massimo di sei mesi, tale facoltà è esercitabile fino ad un massimo di cinque volte non consecutive nell'arco della durata del finanziamento; la sospensione comporta il cumulo degli interessi maturati nel periodo di sospensione sull'importo della prima rata in scadenza, mentre l'importo della quota capitale posticipata determina a scelta della parte mutuataria, un aumento del numero o dell'importo delle rate a scadere. temporanea riduzione dell'importo della rata, con la possibilità di effettuare il pagamento degli interessi e chiedere la riduzione della quota capitale per un periodo massimo di dodici mesi e per massimo cinque volte nell'arco della durata del mutuo, in tal caso l'importo della quota capitale posticipata determina, a scelta della parte mutuataria, un aumento del numero o dell'importo delle rate a scadere. successivamente all'esercizio della prima opzione la parte mutuataria non potrà esercitare alcuna opzione se non decorsi 12 (dodici) mesi dall'esercizio dell'opzione precedente.	sostenimento spese impreviste, temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare; decesso, condizioni di non autosufficienza, perdita di lavoro o mancato rinnovo del contratto atipico, ingresso in CIG/CIGS
08327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
08844	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ERAMO IN COLLE	sospensione sino a 18 mesi del pagamento delle rate dei mutui	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato; b) sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg (art.26, D.L. 9/2020) c) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; d) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%; e) calo del fatturato relativo all'ultimo trimestre 2019 superiore al 33%, subito da lavoratori autonomi e liberi professionisti.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08850	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA	sospensione fino ad un massimo di 12 mesi della quota capitale delle rate del mutuo	cessazione del rapporto di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n.3 del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento, dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
08855.9	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA	sospensione delle rate per un periodo di massimo 18 mesi, rinegoziazione del mutuo nella durata e/o nel tasso d'interesse	morte dell'intestatario o cointestatario del mutuo; perdita del posto di lavoro o invalidità.
08871	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPELLO E BETTONA	sospensione fino a 12 mesi intera rata mutuo, variazione durata del mutuo di massimo 5 anni	perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o invalidante del mutuatario, del coniuge o dei figli
08873	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA	_____	_____
08877	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI STARANZANO E VILLESSE	_____	_____
08445	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO	sospensione pagamento rate	Perdita posto di lavoro, caso morte
08901	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TRUGGIO E DELLA VALLE DEL LAMBRO	_____	_____
08422	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VERGATO (BOLOGNA)	sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi	perdita di lavoro del mutuatario o gravi problemi di salute
08954	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO	_____	_____
08356	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE	sospensione fino a 18 mesi della quota capitale del mutuo con conseguente allungamento della durata mutuo, rinegoziazione e/o tasso di ammortamento	Morte e/o condizioni di non autosufficienza del mutuataio e/o di un cointestario
08747	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PRATOLA PELIGNA	sospensione del pagamento delle rate	Perdita del posto di lavoro
08976	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SAN GIUSEPPE DELLE MADONIE	_____	_____
08968	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SANGRO TEATINA ATESSA srl	sospensione quota capitale fino a 12 mesi, rimodulazione con eventuale allungamento piano di rimborso.	perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del mutuatario
08587	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA	sospensione pagamento quota capitale; rinegoziazione durata e o tasso di ammortamento	difficoltà economiche finanziarie per premorienza anche di uno solo dei mutuatari, per perdita o riduzione orario di lavoro o cassa integrazione anche riguardo ad uno solo dei mutuatari.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08601	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO S.C.	la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui per 12 mesi con allungamento per lo stesso periodo del piano di ammortamento.	perdita del posto di lavoro o di grave e comprovata malattia del/dei mutuatario/i o di componenti del nucleo familiare
08732	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VICENTINO	sospensione, per massimo 12 mesi, del pagamento dell'intera rata o della sola quota capitale con posticipo della scadenza finale	perdita del posto di lavoro del mutuatario o gravi problemi di salute dello stesso
05142	BANCA DI CREDITO POPOLARE	a) sospensione delle rate mutuo per quota capitale e interessi o per la sola quota capitale, per massimo 12 mesi, una o più volte, e contestuale allungamento della durata del mutuo; b) allungamento della durata del mutuo	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con dritto a pensione di vecchiaia o anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione, cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa di recesso del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione; b) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3, della Legge 5/02/1922 n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
08833	BANCA DI CRIDITO COOPERATIVO DI CASALGRASSO E SANT'ALBANO STURA	_____	_____
08833	BANCA DI CRIDITO COOPERATIVO DI DI CARATE BRIANZA	_____	_____
5080	BANCA DI IMOLA SPA	In base alle necessità del cliente sospensione fino a 12 mesi dell'intera rata del mutuo o della sola quota capitale con possibilità di proroga	morte, riconoscimento di un grave handicap o una invalidità civile non inferiore all'80%, cessazione del rapporto di lavoro, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di almeno 30gg
07118.3	BANCA DI PARMA CREDITO COOPERATIVO S.C.	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale per un massimo di 24 mesi variazione durata del mutuo di massimo 5 anni	cessazione del rapporto di lavoro subordinato , ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile , ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa morte o sopraggiunta non autosufficienza
08358.4	BANCA DI PESCIA E CASCINA Credito Cooperativo S.C.	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostentimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
05156	BANCA DI PIACENZA	sospensione pagamento rate fino a 12 mesi con contestuale proroga dell'ammortamento per lo stesso periodo	perdita del posto di lavoro; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08562	BANCA DI PISA E FORNACETTE CREDITO COOPERATIVO	a) Sospensione della rata del mutuo (conto capitale e/o totale) fino a 12 mesi; b) Allungamento della durata del mutuo fino a 24 mesi;	a) In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione; c) In tutti i casi di dimissioni per giusta causa; d) In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo; e) In caso di morte del mutuatario; f) In caso di sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; g) In caso di riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo;

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
07087	BANCA DI TARANTO	sospensione del pagamento della rata (quota capitale e/o quota interessi) fino ad un massimo di 18 mesi con allungamento della durata del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in conseguenza delle misure di restrizione adottate dal datore di lavoro in attuazione delle disposizioni dell'autorità competente per l'emergenza coronavirus ; b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in conseguenza delle misure di restrizione adottate dal datore di lavoro in attuazione delle disposizioni dell'autorità competente per l'emergenza coronavirus ; c) sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg in conseguenza delle misure di restrizione adottate dal datore di lavoro in attuazione delle disposizioni dell'autorità competente per l'emergenza coronavirus ; d) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia in conseguenza delle misure di restrizione adottate dal datore di lavoro in attuazione delle disposizioni dell'autorità competente per l'emergenza coronavirus ; e) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% a seguito infezione da virus COVID-19; f) per gli autonomi e liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato relativo all'ultimo trimestre 2019 superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020 del 17/03/2020);
03240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08715.5	BANCA DI UDINE Credito Cooperativo		
08807	Banca di Verona e Vicenza Credito Cooperativo – Società Cooperativa		

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08946	BANCA DON RIZZO Soc. Coop.	sospensione pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso di esecuzione del contratto	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni; c) cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; d) per gli autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; e) morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%
03267	BANCA GALILEO SPA	Sospensione del pagamento delle rate, per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto	a) perdita del posto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o termine del contratto di lavoro parasubordinato o assimilato, con assenza non inferiore a tre mesi di un nuovo rapporto di lavoro; b) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di uno dei componenti il nucleo familiare, nel caso in cui questi sia percettore di reddito per almeno il 30% del reddito imponibile complessivo del nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario; c) pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per un importo non inferiore a 5.000 euro annui; d) spese di manutenzione straordinaria di ristrutturazione o di adeguamento funzionale dell'immobile oggetto del mutuo, sostenute per opere necessarie e indifferibili per un importo, direttamente gravante sul nucleo familiare domiciliato nell'abitazione del beneficiario, non inferiore a 5.000 euro; e) aumento della rata del mutuo regolato a tasso variabile, rispetto alla scadenza immediatamente precedente, direttamente derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse, di almeno il 25% in caso di rate semestrali e di almeno il 20% in caso di rate
03395	BANCA INTERPROVINCIALE S.P.A.	sospensione del pagamento delle rate (capitale e interessi) fino ad un massimo di 12 mesi	perdita del lavoro
03069	BANCA INTESA SAN PAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08931	BANCA LAZIO NORD CREDITO COOP.		

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
03317	BANCA MACERATA SPA	sospensione in linea capitale della rata mutuo fino ad un massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione della risoluzione consensuale e per raggiunti limiti di età; <u>decesso o malattia invalidante del mutuatario</u>
07090	BANCA MALATESTIANA CREDITO COOPERATIVO	sospensione del pagamento della quota capitale delle rate del prestito per max 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, decesso dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
03062	BANCA MEDIOLANUM S.P.A.	sospensione delle rate mutuo, per quota capitale e interessi, per massimo 12 mesi, una o più volte, e contestuale allungamento della durata del mutuo.	temporanee difficoltà in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare, calamità naturali o morte di un soggetto del mutuo
06930	BANCA MONTE PARMA S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostentimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08784	BANCA MONTE PRUNO - CREDITO COOPERATIVO DI FISCIANO, ROSCIGNO E LAURINO	sospensione pagamento quota capitale per un massimo di 12 mesi richiedibile per una volta nel periodo di ammortamento; rimodulazione con allungamento piano di rimborso per un massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
08728	BANCA PATAVINA CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO	sospensione del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi, per una sola volta, con sospensione del pagamento di quota capitale e quota di interessi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, n.3 del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento. In questo caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui sopra possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari.
05297.7	BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE	sospensione quota capitale fino a 12 mesi; sospensione della rata intera del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
05104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC.COOP. PER AZIONI	sospensione della quota capitale delle rate di mutuo per massimo 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato <u>morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza</u>

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
05038	BANCA POPOLARE DEL MEDITERRANEO	la possibilità di richiedere la sospensione fino ad un massimo di due volte, per complessivi 18 mesi, del pagamento della quota capitale dei finanziamenti per acquisto prima casa, garantiti dal relativo Fondo di Garanzia per i consumatori che si trovino in difficoltà al verificarsi dei seguenti eventi occorsi nei 2 anni precedenti alla presentazione della richiesta di sospensione.	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1922, n.104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
05856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SPA	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale, allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste o temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare
05424	BANCA POPOLARE DI BARI S.C.p.a.	sospensione/rinegoziazione delle rate di ammortamento a decorrere dell'eventuale prima rata insoluta, relativamente alla sola quota capitale o all'intera rata con o senza allungamento del piano di ammortamento, allungamento della durata del piano di ammortamento oltre alle eventuali misure di sostegno previste da norme di legge o accordi di categoria	sopraggiunta temporanea difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo; sopraggiunta eccessiva onerosità della rata
05296	BANCA POPOLARE DI FONDI		
05232	BANCA POPOLARE DI LAJATICO S.C.p.A.		
05385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	sospensione pagamento dell'intera rata fino ad un massimo di 12 mesi con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.	
05018	BANCA POPOLARE ETICA	Sostenimento spese impreviste; teeporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito famigliare	Sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread
05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE	sospensione pagamento quota capitale o intera rata fino ad un massimo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n.3, c.p.c.; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario per un periodo di almeno 30 giorni.
05772	BANCA POPOLARE SANT'ANGELO	sospensione rata del mutuo fino a 18 mesi, anche in due periodi diversi	cessazione del rapporto di lavoro, morte, malattia di un familiare con spese mediche superiori al 15% del reddito familiare lordo
05602	BANCA POPOLARE VESUVIANA	sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 15 mesi	a) decesso di uno dei mutuatari; b) perdita del posto di lavoro.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08904	BANCA PREALPI SAN BIAGIO CREDITO COOPERATIVO - SOC. COOP.	sospensione della quota capitale del finanziamento, per una durata non superiore a 12 mesi e per una sola volta	cessazione del rapporto di lavoro , ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 c. p. c. , ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di almeno 30gg, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza ;
08969	BANCA SAN FRANCESCO SOC. COOP.		
03367	BANCA SANTA GIULIA S.P.A.		
03311	BANCA SELLA HOLDING S.P.A.		
03268	BANCA SELLA S.P.A.	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della <u>tipologia di tasso/spread</u>	morte o insorgenza di non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare; perdita del lavoro, temporanea difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del <u>reddito familiare</u>
08839	BANCA SUASA C.C.	sospensione delle rate intere per un periodo di 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro, del rapporto di agenzia e di altri tipi di collaborazione, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, sospensione del lavoro o <u>riduzione dell'orario di lavoro</u>
03139	BANCA SVILUPPO SpA - Banca per lo sviluppo della Cooperazione di Credito SpA	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi (sono esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del contratto).	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte dei mutuatari o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
08851	BANCA TEMA - TERRE ETRUSCHE DI VALDICHIANA E DI MAREMMA SC CC	allungamento del piano di ammortamento con sospensione delle rate fino ad un massimo 18 mesi dall'evento causa della perdita del reddito	perdita o importante riduzione del reddito disponibile presente al momento dell'erogazione
08489	BANCA VALDICHIANA CCTU	sospensione temporanea della quota capitale, allungamento dell'ammortamento	perdita del lavoro, riduzione dell'orario di lavoro, misure straordinarie, gravi motivi di <u>salute a carico di un componente del nucleo familiare</u>
05116	BANCA VALSABBINA	misura sospensiva della rata del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi	In caso di difficoltà economica dei titolari - morte o non autosufficienza di un familiare, perdita di lavoro, temporanea difficoltà per diminuzione del reddito familiare

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08322.0	BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE	la sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi.	cessazione del rapporto di lavoro , ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato della disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui sopra possono riferirsi anche ad uno dei mutuatari.
08631	BancaTer Credito Cooperativo FVG – Società cooperativa	_____	_____
05584	BANCO BPM	sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di almeno 30gg dei mutuatari, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.	morte dei mutuatari o insorgenza di non autosufficienza del nucleo familiare; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c. dei mutuatari, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei mutuatari, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
03440	BANCO DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.		
03425	BANCO DI CREDITO P. AZZOAGLIO S.p.A.		
03242	BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.	sospensione fino a 12 mesi dell'intera rata o della sola quota capitale con possibilità di proroga	morte, riconoscimento di un handicap grave o invalidità civile non inferiore all' 80 %, cessazione del rapporto di lavoro, sospensione dal lavoro o riduzione orario per almeno 30 gg
01010	BANCO DI NAPOLI S.P.A. - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
01015	BANCO DI SARDEGNA S.p.A	sospensione della sola quota capitale del finanziamento, per una durata non superiore a 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30gg, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, c.d. ammortizzatori sociali in deroga nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà, altre misure di sostegno del reddito); morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
05034	BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA		
08553	BCC DI FLUMERI SOC. COOP.		
08572	BCC DI GAUDIANO DI GAMBATESA	sospensione delle rate per un periodo massimo non superiore a 12 mesi; rinegoziazione del utuo con allungamento del periodo di ammortamento	perdita temporanea del posto di lavoro per un periodo non inferiore a 6 mesi; grave e accertata invalidità per malattia o infortunio.
08554	BCC DI GAUDIANO DI LAVELLO	sospensione quota capitale del mutuo fino a 12 mesi	perdita del lavoro
08672	BCC Felsinea - Banca di Credito Cooperativo dal 1902 - Società Cooperativa	moratoria sul pagamento della quota capitale relativo alle rate in scadenza nei 12 mesi successivi al verificarsi dell'evento	decesso, invalidità, perdita di lavoro.
08887	BCC SAN CALOGERO E MAIERATO - BCC DEL VIBONESE S.C.	sospensione rate mutuo (capitale e/o capitale + interessi) per un periodo massimo di 18 mesi; ripianificazione piano (allungamento, sospensione, accomodamento rate)	perdita posto di lavoro del/i mutuuario/i; infortuni e/o malattie che impediscono l'attività al mutuuario/i (o uno di essi); decesso di uno dei cointestatari.
08987	BCC TERRA di LAVORO "S. Vincenzo de' Paoli"	sospensione del pagamento delle rate per un periodo massimo complessivo non superiore a 12 mesi contestuale allungamento della durata del contratto di mutuo per un periodo eguale alla durata della sospensione	a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; c) cessazione del rapporto di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; d) morte, riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%; e) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondenti ad una riduzione pari almeno al 20% dell'orario complessivo.
08382	BENE BANCA - CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA		

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
03441	BLU BANCA SPA	sospensione della quota capitale delle rate di mutuo per massimo 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato <u>morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza</u>
05387	BPER BANCA S.P.A.	sospensione della sola quota capitale del finanziamento, per una durata non superiore a 12 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30gg, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (ad es. CIG, CIGS, c.d. ammortizzatori sociali in deroga nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà, altre misure di sostegno del reddito); morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
08669	BVR BANCA – BANCHE VENETE RIUNITE - Credito Cooperativo di Schio, Pedemonte, Roana e Vestenanova - Società Cooperativa	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 12 mesi.	perdita del lavoro, malattia invalidante o morte del mutuatario
06145	CARIFANO		
06010	CASSA DEI RISPARMI DI FORLI E DELLA ROMAGNA S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della <u>tipologia di tasso/spread</u>	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
06340	CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della <u>tipologia di tasso/spread</u>	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
06225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della <u>tipologia di tasso/spread</u>	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
06030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA	sospensione quota capitale fino a 24 mesi, variazione durata del mutuo di <u>massimo 5 anni</u>	riduzione reddito del 20% rispetto all'anno precedente, nascita/adozione di figlio
06315	CASSA DI RISPARMIO DELL'UMBRIA S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della <u>tipologia di tasso/spread</u>	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
06045	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA		
06120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA	in base alle necessità del cliente sospensione fino a 12 mesi dell'intera rata del mutuo o della sola quota capitale	cessazione del rapporto di lavoro, morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all'80%, sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di <u>almeno 30 giorni</u>
06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO		
06170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO		

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
06220	CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO	Sospensione/rinegoziazione delle rate di ammortamento, a decorrere dall'eventuale prima rata insoluta, relativamente alla sola quota capitale o all'intera rata con o senza allungamento del piano di ammortamento; allungamento della durata del piano di ammortamento oltre alle eventuali misure di sostegno previste da norme di legge o accordi di categoria.	sopraggiunta temporanea difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo; sopraggiunta eccessiva onerosità della rata
06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E DELLA LUCCHESIA S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
06270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA	sospensione dal lavoro o riduzione di orario per un periodo di almeno 30gg, in base alle necessità del cliente sospensione fino a 12 mesi dell'intera rata o della sola quota capitale con possibilità di proroga.	morte, riconoscimento di un grave handicap o una invalidità civile non inferiore all'80%, cessazione del rapporto di lavoro
06285.1	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.		
06295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.		
06300	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.		
06370	CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.	sospensione intera rata del mutuo per un periodo non superiore a 12 mesi dal verificarsi degli eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno	a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa); b) Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'Art. 409 numero 3 del cpc, con attualità dello stato di disoccupazione; c) Dimissioni per giusta causa; d) Insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo; e) Morte del mutuatario;
06385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08304	CASSA DI TRENTO, LAVIS, MEZZOCORONA E VALLE DI CEMBRA B.C.C. Società Cooperativa	sospensione pagamento rate mutuo (sia quota capitale, sia interessi)	cessazione del rapporto di lavoro; malattia invalidante o morte del mutuatario
08340	CASSA PADANA BCC SOCIETÀ COOPERATIVA	sospensione della quota capitale, sospensione del pagamento della rata, possibilità di prorogare la scadenza originaria del finanziamento	malattie, infortuni, perdita del lavoro e perdita del reddito del mutuatario o dei suoi familiari, decesso del mutuatario, riduzione dell'orario di lavoro, eventi straordinari nella vita familiare che determinano una diminuzione del reddito
08899	CASSA RURALE - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO	sospensione pagamento quota capitale per un massimo di 12 mesi; rimodulazione piano di ammortamento con allungamento piano di rimborso	cessazione rapporto di lavoro; morte o riconoscimento di handicap ovvero invalidità civile non inferiore all'80%

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08184	CASSA RURALE VAL DI FIEMME	Sospensione rate mutui (sia quota capitale e/o interessi), rinegoziazione termini contrattuali.	decesso del mutuatario/cointestatario, grave invalidità, condizioni di non autosufficienza, perdita del lavoro o mancato rinnovo contratto atipico.
08282	CASSA RURALE VAL DI NON b.c.c.	Sospensione delle quote capitali del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi	Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, di agenzia, di rappresentanza commerciale e di altra prestazione d'opera continuativa; morte o non autosufficienza del mutuatario
08024	CASSA RURALE ADAMELLO - BRENTA	sospensione della quota capitale per 12 mesi	Perdita del posto di lavoro / inabilità temporanea / decesso del mutuatario
8178.6	CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC	sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi; rimodulazione del piano di ammortamento	cessazione volontaria del rapporto subordinato, decesso, invalidità civile non inferiore all'80%
08016	CASSA RURALE ALTOGARDA – ROVERETO - BCC Società Cooperativa	sospensione rate mutui (sia quota capitale e/o interessi), rinegoziazione termini contrattuali	sospensione del rapporto di lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 gg; cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; morte o gravi motivi di salute.
08132	CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI	Sospensione della quota capitale fino a 12 mesi , ripetibile fino ad un periodo complessivo di 24 mesi	cessazione rapporto di lavoro, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza del mutuatario / cointestatario
06160	CASSA RURALE DI FIRENZE S.P.A - GRUPPO INTESA SANPAOLO	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread	sostenimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare.
08026	CASSA RURALE DI LEDRO	moratoria	inadempienza / difficoltà di pagamento nelle rate del mutuo
08140	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO - BANCA DI CREDITO COOPERATIVO	sospensione della quota capitale fino a 12 mesi	cessazione rapporto di lavoro, invalidità permanente o morte del mutuatario.
08738	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DELL'AGRO PONTINO	Sospensione della quota capitale; durata massima della sospensione pari ad un anno.	Perdita del posto di lavoro; invalidità permanente; decesso del mutuatario.
08386	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO	a) sospensione del pagamento delle rate fino a max 12 mesi; b) allungamento della durata residua del finanziamento	perdita del lavoro - malattia grave e invalidante; morte del mutuatario
08393	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BORGO SAN GIACOMO (BRESCIA)	a) sospensione della quota capitale e/o interessi fino al massimo per 36 mesi; b) sospensione della quota capitale e/o interessi fino al massimo per 36 mesi;	grave malattia; perdita di lavoro (dipendente, parasubordinato od autonomo)
08397	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES BCC	rinegoziazione del debito; sospensione in linea capitale del pagamento delle rate di mutuo	perdita del lavoro; eventi che determinano una riduzione, temporanea e non, della capacità di rimborso del mutuatario

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08430	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' BCC Soc. Coop.	Facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate del mutuo per un massimo complessivo di tre volte. La sospensione ha una durata minima di sei mesi per volta; il totale massimo complessivo delle rate richieste di sospensione non può superare il numero di 24. La misura di sostegno può essere applicata al ricorrere delle seguenti condizioni: - il mutuo deve essere in ammortamento da almeno 12 mesi; - il pagamento delle rate deve essere regolare e senza arretrati; - siano state pagate almeno 6 rate di mutuo tra una sospensione e l'altra.	
08469	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA GROTTO - Credito Coop.	sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.	a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; b) Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione; c) Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di disoccupazione; d) Riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di lavoro; e) lavoratore autonomo e libero professionista che autocertifichino ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; f) Morte del mutuatario; g) riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08537	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE - SOCIETA' COOPERATIVA	a) sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi; b) in alternativa allungamento della durata residua del finanziamento per un periodo di 36 mesi	a) Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; b) Cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione; c) Sospensione dal lavoro o la riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni; d) Morte del mutuatario; e) riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n.104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento;
08770	CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI RIVAROLO MANTOVANO B.C.C.	sospensione della quota capitale fino a 12 mesi, misura ripetibile sino al raggiungimento di un periodo complessivo di 36 mesi	cessazione rapporto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
08078	CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA	sospensione quota capitale fino a 12 mesi	cessazione rapporto di lavoro, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza del mutuatario
08200	CASSA RURALE NOVELLA E ALTA ANAUNIA BCC	sospensione delle rate; allungamento piano di ammortamento	cessazione del rapporto di lavoro ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; morte o gravi motivi di salute
08139	CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO	_____	_____
08163	CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC - SOC. COOP.	_____	_____
08011	CASSA RURALE VALLAGARINA B.C.C. Soc. Coop.	_____	_____
08102	CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO	sospensione delle rate (quota capitale e quota interesse) per un periodo massimo di 12 mesi dalla data del decesso, con riformulazione del piano di ammortamento e conseguente allungamento (per un periodo massimo di mesi) del piano di ammortamento stesso	decesso di uno o più intestatari
08749.4	CENTROMARCA BANCA CREDITO COOPERATIVO DI TREVISO E VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	sospensione fino a 18 mesi intera rata mutuo, sospensione fino a 18 mesi della quota capitale	cessazione del rapporto di lavoro, morte o handicap grave del mutuatario
08673	CHIANTI BANCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi	perdita del lavoro, insorgenza di condizioni di non autosufficienza.
33558.8	COOPERFIN S.P.A.	_____	_____
08511	CORTINABANCA - Credito Cooperativo - Società cooperativa	_____	_____
06230	Crédit Agricole Italia S.p.A.	sospensione quota capitale fino a 24 mesi, variazione durata del mutuo di massimo 5 anni	riduzione reddito del 20% rispetto all'anno precedente, nascita/adozione di figlio

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08622	CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SOC. COOP.	_____	_____
08676	CREDITO COOPERATIVO COLLI MORENICI DEL GARDA	sospensione quota capitale per 12 mesi, allungamento di 24 mesi della scadenza finale del piano di ammortamento	perdita del lavoro del mutuatario, eventi straordinari nella vita familiare che determinano una diminuzione del reddito
08717	CREDITO COOPERATIVO CRA PALIANO	sospensione pagamento rate fino a 12 mesi	perdita di lavoro o morte del mutuatario
08437	CREDITO COOPERATIVO DEL BASSO SEBINO	sospensione della quota capitale fino a 12 mesi senza allungamento del mutuo (esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del contratto)	cessazione del rapporto di lavoro, morte, riconoscimento di grave handicap o invalidità civile non inferiore all'80% del mutuatario (non deve essere stata stipulata una assicurazione a copertura del rischio che si verifichino tali eventi)
08460	CREDITO COOPERATIVO DI CASSANO DELLE MURGE E TOLVE	sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi, la quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie	cessazione del rapporto di lavoro, morte, handicap grave o invalidità civile non inferiore al 80% del mutuatario
07085	CREDITO COOPERATIVO FRIULI SC	_____	_____
08794	CREDITO COOPERATIVO LAUDENSE	sospensione pagamento quota capitale fino a 12 mesi (esclusi i mutui con ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, i mutui con procedura esecutiva avviata da terzi nei confronti dell'immobile ipotecato, i mutui con decadenza del beneficio o risoluzione del contratto)	cessazione del rapporto di lavoro, cessazione del rapporto di collaborazione, morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza, sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni
07062	CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI	sospensione del pagamento delle rate	perdita del posto di lavoro del/i mutuatario/i, malattia che determina la temporanea <u>sospensione dal lavoro del/i mutuatario/i</u>
08542	CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE, FORLIVESE E IMOLESE SOC. COOP.	sospensione del rimborso quota capitale per massimo 12 mesi richiedibile per 2 volte nel periodo di ammortamento	perdita di lavoro del mutuatario, malattia grave o invalidante del mutuatario del coniuge o dei figli
07070	CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO BCC DI CESENA E GATTEO SOC. COOP.	sospensione del pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi.	perdita di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di licenziamento per giusta causa, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, di risoluzione per limiti di età con diritto di pensione di vecchiaia o di anzianità; riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 05/02/1992 n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80% grave; morte del mutuatario
03032	CREDITO EMILIANO SPA	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica della tipologia di tasso/spread.	sostentimento spese impreviste; temporanee difficoltà anche in conseguenza di una diminuzione del reddito familiare
07080	CREDITO ETNEO BCC	sospensione della sorte capitale del pagamento delle rate per un periodo massimo di 12 mesi	difficoltà nel pagamento delle rate per cause di natura economica

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
03430	CREDITO LOMBARDO VENETO S.P.A.	a) sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari stipulati per un periodo fino a 18 mesi; b) allungamento del relativo piano di ammortamento;	a) per lavoratori autonomi e liberi professionisti con autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus; b) per lavoratori dipendenti che abbiano subito licenziamenti e/o provvedimenti di Cassa Integrazione e/o sopraggiunta non autosufficienza;
08454	CREDITO PADANO BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP.	_____	_____
07072	EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C	sospensione del pagamento della quota capitale fino ad un massimo di 12 mesi con rimodulazione del piano di ammortamento	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, decesso, invalidità civile non inferiore all'80%
03399	EXTRA BANCA SPA	sospensione pagamento intera rata di mutuo o della sola quota capitale; allungamento della durata residua del finanziamento e/o modifica dello spread	temporanee difficoltà anche in conseguenza di una riduzione del reddito familiare
08805-4	FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO	sospensione della quota capitale del mutuo fino ad un massimo di 18 mesi	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
10638	MEDIO CREDITO TRENTO ALTO ADIGE S.p.A.	sospensione pagamento quota capitale; rimodulazione con allungamento piano di rimborso	cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
01030	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	_____	_____
08637	PRIMA CASSA - CREDITO COOPERATIVO FVG - Soc. Coop.	sospensione pagamento rate fino a 12 mesi con contestuale proroga dell'ammortamento per pari periodo	cessazione del rapporto di lavoro subordinato; morte o grave malattia invalidante.
08995	RIVIERABANCA - Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C.	_____	_____

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
08852.6	ROMAGNABANCA CREDITO COOPERATIVO Romagna Est e Sala di Cesenatico Società Cooperativa	sospensione fino ad un massimo di dodici mesi delle rate del mutuo	cessazione del rapporto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa con attualità dello stato di disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato di cui all'art. 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave, ai sensi dell'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, nr. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento, dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo.
05652	SANFELICE 1893 Banca Popolare Soc. Coop. per Azioni	in attuazione dell'art.4 comma2, lettera C) del decreto, la banca accorderà ai mutuatari beneficiari della garanzia a valere sul Fondo, la sospensione del pagamento della quota capitale del mutuo per un massimo di 12 (dodici) mesi (richiedibile per 2 volte nel periodo di ammortamento).	cessazione del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di handicap ovvero invalidità civile non inferiore all'80%
03273	SOLUTION BANK S.P.A.	sospensione totale o quota capitale per massimo 12 mesi	Cessazione rapporto di lavoro, licenziamento, morte mutuatario, invalidità permanente
02008.1	UNICREDIT S.P.A.	sospensione del pagamento delle rate fino ad un massimo di 12 mesi	decesso, condizioni di non autosufficienza, perdita lavoro o mancato rinnovo di contratto atipico (con esclusione dei lavoratori autonomi), ingresso in CIG/CIGS.
08315	VALPOLICELLA BENACO BANCA Credito Cooperativo (Verona) S.C.	sospensione temporanea del pagamento delle rate del mutuo per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a 18 mesi	cessazione del rapporto di lavoro, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato della disoccupazione; cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione; morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%. In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui sopra
08829	VIBANCA BCC S. PIETRO IN VINCIO soc. cop.	allungamento periodo di ammortamento; ripianificazione del nuovo piano di ammortamento con creazione rata fissa mensile e "maxi-rata" finale, che potrà ulteriormente essere ripianificata nell'ammortamento.	perdita del lavoro; gravi eventi familiari erosivi del reddito destinato al pagamento
08003	VIVAL BANCA - CREDITO VALDINIEVOLE BCC DI MONTECATINI TERME E BIENTINA SOC. COOP.	sospensione delle rate per un massimo di 12 mesi; rimodulazione con allungamento del piano di rimborso.	perdita del lavoro; gravi eventi familiare erosivi del reddito destinato al pagamento

ABI	Banca/Intermediari finanziari aderenti al FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Misure di sostegno accordate dal soggetto finanziatore ex art. 4 comma 2 lett. c) del Decreto 31 luglio 2014 attuativo del FONDO DI GARANZIA PER LA PRIMA CASA	Eventi che determinano l'intervento delle misure di sostegno
32590.2	ZENITH SERVICE SPA	_____	_____
08928	ZKB ZADRUŽNA KRAŠKA BANKA TRST GORICA Zadruga - ZKB CREDITO COOPERATIVO DI TRIESTE E GORIZIA Soc. Coop.	_____	_____